

ANCE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

LE NOVITÀ FISCALI DELLA MANOVRA FINANZIARIA 2004

- **Decreto Legge 30 settembre 2003, n.269**
- **Disegno di Legge Finanziaria 2004**

Ottobre 2003

Decreto Legge 30 settembre 2003, n.269 recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici"

Sul *Supplemento Ordinario* n. 157 allegato alla *Gazzetta Ufficiale* n.229 del 2 ottobre 2003 è stato pubblicato il testo del Decreto Legge 30 settembre 2003, n.269 recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici", parte integrante della Manovra Finanziaria 2004, composta dal presente Decreto Legge e dal Disegno di Legge Finanziaria per il 2004 ed approvata dal Consiglio dei Ministri dello scorso 29 settembre.

Di specifico interesse per il settore delle costruzioni, in materia fiscale, si segnala:

Articolo 24- Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie

Come auspicato dall'ANCE, il Governo ha provveduto a prorogare fino al prossimo 31 dicembre 2003 i termini per l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli edifici residenziali (di cui all'art. 7 della legge 488/1999 e successive proroghe, da ultimo con l'art. 2 della legge 289/2002).

A tal proposito, si ricorda che, con la Direttiva 2002/92/CE del 3 dicembre 2002, il Consiglio dell'Unione Europea aveva già modificato la VI Direttiva 77/388/CEE, con riferimento alla facoltà di autorizzare gli Stati Membri ad applicare un'aliquota Iva ridotta ai cosiddetti servizi ad alta intensità di manodopera (di cui Allegato K, aggiunto alla VI° Dir.77/388 dall'art.1 Dir.99/85) per un'ulteriore annualità (ovvero fino al 31 dicembre 2003).

Con la presente disposizione, tale beneficio fiscale diventa quindi applicabile nel nostro ordinamento sino al 31 dicembre 2003, affiancando almeno fino a tale data, in attesa di successive decisioni in merito da parte della Commissione Europea, le agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie (detrazione IRPEF del 36% delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio abitativo), già prorogate fino a fine anno dall'art.1 bis della Legge 1° agosto 2003, n.200.

Ai sensi dell'art.53 dello stesso D.L., le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (ovvero il 2 ottobre 2003), impedendo di fatto una proroga del beneficio IVA senza soluzione di continuità per l'intero 2003.

Stante ciò, si ricorda che, nell'ipotesi di emissione di fattura relativa a tali spese in data 1° ottobre, correttamente applicando l'aliquota Iva ordinaria al 20%, sarà sufficiente emettere nota di credito nei confronti del committente di pari importo, che annulli la precedente operazione, e provvedere all'emissione di una nuova fattura con l'IVA al 10%.

Di seguito, vengono sinteticamente illustrate le norme fiscali di interesse generale contenute nel provvedimento in esame, rinviando a successivi approfondimenti tematici, anche alla luce dell'iter d'approvazione sia del Decreto Legge che del Disegno di Legge Finanziaria 2004.

Art. 7-Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie

In relazione alle sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, con riferimento a violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata, viene attribuita responsabilità esclusiva a carico della persona giuridica.

Art. 9-Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA

In tema di rimborsi IVA previsti nell' art.30 del DPR 633/1972, eseguiti su richiesta del contribuente interessato, in sede di dichiarazione annuale, con il presente Decreto, si limita a tre anni la durata massima delle garanzie (cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un' azienda o istituto di credito) che lo stesso soggetto deve prestare contestualmente all'esecuzione del rimborso.

Il periodo massimo per il quale è necessario fornire le garanzie sarà pari a tre anni dalla data di esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, pari al periodo mancante al termine di decadenza dell' accertamento.

Art.10-Attestazione dei crediti tributari

L' Agenzia delle Entrate, su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del conto fiscale, può attestare la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito vantato dal contribuente, nonché la data indicativa di erogazione del rimborso dello stesso.

Art.11-Premio di quotazione in borsa

A favore delle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea, dal 2 ottobre 2003 fino al 31 dicembre 2004, è stabilita una riduzione dell'aliquota IRPEG (dal 34% al 20%) per il periodo d'imposta nel corso del quale è stata disposta l'ammissione alla quotazione e per i due periodi d'imposta successivi.

Tale agevolazione si applica nei casi di ammissione a quotazione, a condizione che:

- le azioni delle società non siano state precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea;
- le società effettuino, al fine di ottenere l'ammissione alla quotazione, un'offerta di sottoscrizione di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al 15% del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio.

L'aliquota ridotta verrà applicata sul reddito complessivo netto dichiarato, per un importo complessivo fino a 30 milioni di euro.

Per i periodi d'imposta in cui si applica la suddetta agevolazione, le società interessate possono optare alternativamente tra tale beneficio e la "Dual Income Tax" di cui all'art.1 e sgg. del D.Lgs. 466/1997.

Articolo16- Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali

Viene disposta la riapertura dei termini, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2003, delle disposizioni agevolative di cui all'art.5, commi 1-4 del D.L. 452/2001, convertito con modificazioni dalla Legge 16/2002, in tema di aliquote ridotte sulle accise per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Il suddetto bonus si applicherà, nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, per il periodo 2003, con le medesime modalità ed effetti contenuti nelle predette disposizioni.

La riduzione dell'aliquota prevista dal comma 1 del predetto art.5 è fissata con riferimento al 31 dicembre 2002. Entro il 31 gennaio 2004 verrà pubblicato un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze nel quale verrà rideterminata l'aliquota per tutto il 2003, facendo riferimento allo scostamento di prezzo che risulti alla fine dell'anno 2003 rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio del medesimo anno. L'istanza di rimborso dovrà altresì essere presentata entro il 31 marzo 2004.

A copertura, è destinata una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitarie dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2003, pari a 308 milioni di euro.

Art.33- Disposizioni urgenti per la disciplina del concordato preventivo

Viene anticipato l'avvio del concordato preventivo per il biennio 2003-2004 a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa ed esercenti arti o professioni, con ricavi e compensi entro la soglia d'applicazione degli studi di settore.

L'adesione al concordato si esprime mediante comunicazione telematica resa nel periodo 1° gennaio 2004-28 febbraio 2004, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, e comporta:

- la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, di contributi;
- la sospensione degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale, nonché della fattura limitatamente a quella nei confronti di soggetti non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- la limitazione dei poteri di accertamento.

Ai fini concordato preventivo, il contribuente deve dichiarare:

<i>primo periodo d'imposta (2003)</i>	ricavi o compensi non inferiori a quelli relativi al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001, maggiorati del 9%;
<i>secondo periodo d'imposta (2004)</i>	ricavi o compensi relativi al periodo d'imposta 2003, come sopra definiti, maggiorati del 4,5%.

Per la determinazione degli importi minimi di ricavo, si fa riferimento, per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001, al maggior valore tra i ricavi o compensi

dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero sulla base dei parametri.

In particolare, qualora i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 fossero inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore o dei parametri, l'adesione al concordato è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni e interessi, da effettuare anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione.

Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, l'imposta è determinata separatamente con l'aliquota del 23%.

L'aliquota è, invece, del 33% per:

- i soggetti passivi IRPEG,
- i soggetti il cui reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001 sia stato superiore a 100.000 euro.

Non sono ammessi al concordato preventivo;

- i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno iniziato l'attività dopo il 31 dicembre 2000;
- i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569 euro, nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001;
- i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno titolo a regimi forfettari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta 2001 ovvero 2003.

Art.34- Proroga dei termini in materia di definizioni agevolate

Il Governo ha stabilito una ulteriore proroga dei termini per aderire ai condoni fiscali previsti dalla Legge Finanziaria 2003, già rinviati al 16 ottobre p.v. dal D.L. 143/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 212/2003.

La norma riguarda i contribuenti che sino ad oggi non hanno aderito ai condoni fiscali, non avendo effettuato i versamenti necessari per le definizioni agevolate, i quali avranno quindi la possibilità di versare, entro il prossimo 16 marzo 2004, quanto dovuto per aderire alle seguenti sanatorie fiscali:

- “concordato per il gli anni pregressi” (art.7, legge 289/2002)
- “integrativa semplice” (art.8, legge 289/2002);
- “condono tombale” (art.9, legge 289/2002);
- “definizione degli omessi o ritardati pagamenti” (art.9-bis, legge 289/2002);
- “definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'INVIM” (art.11, legge 289/2002);

- “definizione dei carichi di ruolo progressi” (art.12, legge 289/2002);
- “regolarizzazione delle scritture contabili” (art.14, legge 289/2002);
- “definizione delle liti potenziali” (art.15, legge 289/2002);
- “chiusura delle liti fiscali pendenti” (art.16, legge 289/2002).

La proroga e' efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a più definizioni e intendono avvalersi delle altre fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle precedenti disposizioni sono nuovamente rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003.

L'agevolazione viene, tra l'altro, estesa:

- con riferimento all'art.9-bis, agli omessi versamenti di imposte e ritenute il cui termine di versamento è scaduto al 2 ottobre 2003, data di entrata in vigore del Decreto in esame;
- con riferimento all'art.11, agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 31 agosto 2003, nonché per le denunce e per le dichiarazioni presentate nel medesimo periodo.

Art.40- Disposizioni antielusive in materia di crediti di imposta

In vista dell'entrata in vigore dell'IRES, che prevede un nuovo regime di tassazione per i dividendi, è stabilito che, in caso di distribuzione utili accantonati a riserva, deliberata successivamente al 30 settembre 2003 (ovvero prima del 30 settembre 2003 nel caso in cui dopo il 1° settembre 2003 sia stata deliberata la chiusura anticipata dell'esercizio sociale) e sino alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2003, il credito d'imposta relativo compete nella misura del 51,51% (e non più del 56.25%). Stesso regime fiscale è applicabile agli acconti sui dividendi deliberati dalle società il cui bilancio è certificato.

Disegno di Legge Finanziaria 2004 – Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 29/09/2003

Nell'ambito del disegno di legge Finanziaria 2004, approvato dal Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2003, si segnalano i seguenti provvedimenti di diretto interesse per il settore delle costruzioni:

- proroga, **sino al 31 dicembre 2004**, della **detrazione IRPEF del 36% per gli interventi di recupero** del patrimonio edilizio residenziale (c.d. "36% per gli interventi fatti dai privati", attualmente applicabile sino al 31 dicembre 2003 per effetto del D.L. 147/2003, convertito dalla legge 200/2003) – *Art.3, comma 1, lett.a*);
- **proroga di un anno della detrazione IRPEF del 36% nel caso di acquisto di immobili interamente ristrutturati** da imprese (detrazione che va applicata al 25% del corrispettivo di acquisto, nel limite massimo di 48.000 euro). In particolare, con la proroga, il beneficio verrebbe applicato per tutti i **rogiti stipulati entro il 30 giugno 2005** (ora il termine è del 30 giugno 2004) aventi ad oggetto unità immobiliari poste all'interno di **fabbricati interamente ristrutturati** da imprese **entro il 31 dicembre 2004** (attualmente i lavori devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2003) – *Art.3, comma 2*.

Il provvedimento contiene, inoltre, alcune disposizioni fiscali di carattere più generale, tra le quali si segnalano:

- sulla **riforma dell'IRPEF**, introdotta dall'art.2 della Finanziaria 2003 (legge 289/2002), che ha previsto, tra l'altro, un nuovo sistema di deduzioni per assicurare la progressività dell'imposta, **l'estensione anche al 2004 dell'efficacia della "clausola di salvaguardia"** (di cui all'art.2, comma 3, della Finanziaria 2003). Anche per l'IRPEF dovuta sul reddito complessivo del 2004, quindi, è prevista la possibilità di optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per l'applicazione delle modalità di calcolo dell'imposta dovuta, tenendo conto delle disposizioni del TUIR (DPR 917/1986) in vigore fino al 31 dicembre 2002 (ossia previgenti alla riforma dell'IRPEF attuata dal 2003) – *Art.3, comma 1, lett.b*);
- in materia di **lavoro dipendente prestato**, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, **all'estero in zone di frontiera** ed in altri Paesi limitrofi, l'estensione anche per il 2004 della disposizione dell'art.2, comma 11, della Finanziaria 2003 (legge 289/2002). **Anche per il 2004, quindi, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato in zone transfrontaliere**, da soggetti residenti in Italia, **concorrono a formare il reddito complessivo**, ai fini dell'IRPEF, solo per **l'importo eccedente 8.000 euro** – *Art.3, comma 1, lett.b*);

- in tema di **federalismo fiscale**, l'efficacia per tutto il 2004 delle disposizioni contenute nell'art.3, comma 1, lett.b), della legge 289/2002 (Finanziaria 2003), relative all'istituzione ed ai poteri dell'Alta Commissione di Studio. In particolare, la Commissione (istituita con il DPCM 9 aprile 2003) ha il compito di indicare al Governo i principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (che, costituiranno il quadro entro cui, e nel rispetto del quale, si andrà ad esplicitare l'autonomia legislativa e regolamentare delle Regioni e degli altri Enti territoriali in materia tributaria) e di proporre i parametri da utilizzare per la "regionalizzazione del reddito delle imprese" che hanno sede legale e tutta o parte dell'attività produttiva in Regioni diverse (lo scopo di tale principio è quello di consentire la compartecipazione delle Regioni al gettito derivante dalle imposte sul reddito, che sono tributi erariali) – *Art.3, comma 5*;

- nell'ambito delle disposizioni sul **reddito di lavoro dipendente** (art.48, TUIR – DPR 917/1986), l'efficacia, anche per il 2003 e per il 2004, del limite dei 3.615,20 euro per l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore o dal lavoratore a casse o ad enti assistenziali. Attualmente, l'art.48, comma 2, lett. a) del TUIR prevede che il limite di non imponibilità di tali contributi sia pari a 3.615,20 euro per il 2002, a 3.098,74 per il 2003 e sia destinato a scendere per gli anni successivi in ragione di 258,23 euro annui fino ad arrivare a 1.807,60 euro – *Art.17, comma 1*;

- in materia di **calamità naturali** ed, in particolare, per garantire il soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ricostruzione di immobili privati destinati ad uso abitativo danneggiati o distrutti dalle calamità, la previsione di agevolazioni fiscali (da definirsi con provvedimento) per introdurre un regime assicurativo per il rischio di calamità naturali nelle nuove polizze contro l'incendio – *Art.40*.